

# REGOLAMENTO

## dello Studio Teologico Interdiocesano

### PARTE PRIMA NORME GENERALI DEGLI STUDI

#### I. NATURA E FINE

**art. 1** L'Istituto Teologico affiliato (ITA)-Studio Teologico Interdiocesano (STI) è a servizio della vita ecclesiale delle diocesi di Gorizia, Trieste e Udine ed ha come fine la formazione dei futuri presbiteri, offrendo i corsi accademici del Ciclo Istituzionale fino al conseguimento del Baccalaureato.

**art. 2** L'ITA-STI è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto. Il presente Regolamento s'ispira, pertanto, a quello della Facoltà Teologica del Triveneto.

#### II. AUTORITA PROPRIE E ORGANISMI COLLEGIALI

##### Il Moderatore

**art. 3** Il Moderatore dell'ITA-STI è l'Arcivescovo di Udine in ragione della sede dell'ITA-STI. Egli esercita l'autorità di governo, in comunione con i Vescovi di Gorizia e di Trieste, a norma dell'art. 6 dello *Statuto*.

##### Il direttore

**art. 4** Il direttore, nominato a norma dell'art. 7 dello *Statuto*, ha i compiti stabiliti dallo stesso articolo. La procedura di designazione e di nomina del direttore è la seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto designa la terna dei nominativi da proporre al Moderatore.
- b) Per la designazione della terna hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto, esclusi i rappresentanti degli studenti. Ciascun membro elettore esprime un nominativo per la terna che viene presentata al Moderatore con l'indicazione delle preferenze.
- c) Il Moderatore presenta il candidato scelto al Preside della Facoltà. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
- d) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere il candidato per la nomina, previo il *nulla osta* della Commissione Episcopale.

##### Il vicedirettore

**art. 5** Il vicedirettore è nominato a norma dell'art. 8 dello *Statuto*, con i compiti indicati nello stesso articolo.

##### Il Consiglio d'Istituto

**art. 6** Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità deliberativa sull'ordinamento scolastico dell'ITA-STI. La sua composizione e i suoi compiti sono quelli previsti dall'art. 9 dello *Statuto*.

- a) Quando si trattano questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
- b) Il Consiglio di Istituto è convocato dal almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

**art. 7** Affinché le deliberazioni e le mozioni dei Consigli siano valide è necessario che:

1. gli aventi diritto siano convocati almeno sette giorni prima della riunione mediante lettera o e-mail o fax;
2. i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;
3. le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti;
4. le deliberazioni riguardanti le persone sono prese a scrutinio segreto.
5. le deliberazioni devono essere comunicate a tutti i membri del collegio.

### III. DOCENTI

**art. 8** I Docenti dell'ITA-STI si dividono in *docenti stabili* (ordinari e straordinari) e *docenti non stabili* (incaricati o invitati).

**art. 9** Spetta al Gran Cancelliere nominare i docenti stabili dell'ITA-STI, e conferire o revocare loro la *missio canonica* o la *venia docendi*.

**art. 10** La procedura di cooptazione per la nomina dei docenti stabili avviene in stretta collaborazione tra Facoltà e ITA-STI, nel modo seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto verifica i requisiti del docente candidato, chiede il *nulla osta* del Moderatore e prepara il *dossier* di documentazione (*curriculum vitae et operum*, opere e saggi più significativi)
- b) Il direttore dell'ITA-STI presenta il candidato alla commissione della Facoltà costituita:
  - dal preside, che la presiede
  - dal direttore dell'ITA-STI
  - da almeno tre docenti stabili della Facoltà.
- c) La commissione designa la terna dei censori per la valutazione delle opere del docente candidato alla stabilità.
- d) La Segreteria dell'ITA-STI invia ai censori la documentazione da esaminare e raccoglie la loro valutazione scritta da trasmettere al preside della Facoltà. La valutazione deve essere inviata entro 60 giorni in maniera riservata al direttore dell'ITA-STI. I censori devono rimanere conosciuti solo dal direttore e dalla commissione.
- e) La commissione valuta i giudizi scritti pervenuti e tramite il preside della Facoltà ne presenta un giudizio sintetico al Consiglio di Facoltà e alla Commissione Episcopale con richiesta di *nulla osta* per la nomina.

**art. 11** Spetta al Consiglio di Facoltà stabilire il numero fisso di posti a docenti stabili ordinari dell'ITA-STI in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica. Tale numero non sarà inferiore a quattro e la lista dei docenti dovrà essere rivista almeno ogni tre anni.

**art. 12** I docenti stabili straordinari possono divenire docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento (*Statuto* art. 14) facendo richiesta scritta al direttore dell'ITA-STI il quale sottoporrà la domanda all'esame della "Commissione per la qualifica dei docenti" della Facoltà Teologica del Triveneto.

**art. 13** Sono Docenti non stabili (*incaricati e invitati*) coloro ai quali l'ITA-STI affida un incarico temporaneo di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze del medesimo, a norma dell'art. 15 dello *Statuto*. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, vengono nominati, su proposta del Consiglio di Istituto, dal Moderatore, che concede loro la *missio canonica* o la *venia docendi*

**art. 14** Dopo il primo anno d'insegnamento, il docente incaricato può essere confermato per un quinquennio, salva la verifica del direttore. In tal caso egli, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, sottopone al Moderatore la revoca della nomina prima dello scadere del quinquennio.

**art. 15** La cessazione o la sospensione dell'esercizio dell'insegnamento sono previste dagli artt. 16-18 dello *Statuto*.

**art. 16** Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti stabili e non stabili. Su convocazione del direttore, che lo presiede, si riunisce all'inizio e alla fine dell'anno accademico ed ogniqualvolta il direttore lo riterrà opportuno o un terzo dei membri ne farà richiesta. In tal caso dovrà essere convocato entro un mese dalla richiesta.

**art. 17** I compiti del Collegio dei Docenti sono descritti nell'art. 19 dello *Statuto*.

#### IV. STUDENTI

**art. 18** Gli studenti si possono iscrivere come *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*.

a) Sono *studenti ordinari* coloro che, desiderando conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte. Non possono essere iscritti e frequentare contemporaneamente un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, pena l'invalidazione degli esami sostenuti presso l'ITA-STI. Rimangono nella categoria di studenti ordinari anche se si trovano nella condizione di *studenti fuori corso*.

b) Sono *studenti straordinari* coloro che pur partecipando all'insegnamento di tutte le discipline, o di buona parte di esse, con relativo esame e pur dimostrando di essere idonei agli studi teologici, mancano del titolo prescritto per il ciclo che frequentano

c) Sono *studenti uditori* gli studenti che con il consenso del direttore sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi concordati con il direttore. Lo studente uditore non può percorrere l'intero curriculum degli studi. Gli è concesso di frequentare un massimo di corsi equivalente a 17 crediti annuali (CE). Lo studente uditore viene immatricolato ma non gode dei diritti propri dello studente ordinario (libretto accademico, rappresentanza negli organi collegiali ed altri).

d) Sono *studenti ospiti* coloro che, all'interno della medesima sede, frequentano corsi di un ciclo di studi diverso da quello a cui sono iscritti come studenti ordinari. In tal caso, essi non devono presentare documentazione per la iscrizione ai corsi. Gli studenti di altra sede devono versare la quota relativa ai corsi frequentati. Gli *studenti ospiti* possono seguire un numero di corsi non superiore alla metà del numero annuale di crediti.

**art. 19** Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione

a) Le iscrizioni si potranno effettuare, in orari stabiliti dalla Segreteria, in un periodo che va dal 1° settembre al 10 ottobre di ogni anno.

b) Possono iscriversi come studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido, secondo le leggi civili, per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia autenticata del documento originale del titolo deve essere depositata in Segreteria. Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia comprovata da un documento, che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi relativi a tali materie entro i primi due anni.

c) Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da Istituti teologici accademici, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal direttore.

d) Gli studenti che hanno conseguito il titolo di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della Direzione e segreteria dell'ITA-STI, che attua tale procedure conforme ai criteri della Facoltà Teologica del Triveneto.

e) Si richiede a tutti (ordinari, straordinari e uditori) un colloquio con il direttore.

f) Uno studente che con la sua condotta rechi grave turbamento al regolare svolgimento delle attività accademiche, può essere espulso dall'ITA-STI su delibera del Consiglio di Istituto, convalidata dal Moderatore.

**art. 20** Studenti stranieri . Documentazione ulteriore richiesta per l'iscrizione degli studenti stranieri:

a) la traduzione del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria Nazione; l'attestazione del numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma e la dichiarazione della validità del titolo per l'accesso all'università nel Paese d'origine. Le suddette certificazioni devono essere richieste al Consolato o all'Ambasciata Italiana presso il Paese d'origine o alle Rappresentanze Diplomatiche del Paese d'origine presenti sul territorio italiano;

b) il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane;

c) la copia del passaporto o di un documento di identità;

d) lettera di presentazione del proprio Vescovo o del Superiore generale.

**art. 21** Diritti amministrativi

- a) All'atto dell'iscrizione gli studenti si impegnano a versare, secondo le modalità previste dalla Segreteria, l'importo per i diritti amministrativi fissato di anno in anno,.
- b) Chi non regolarizza la propria posizione non viene considerato iscritto.
- c) Gli studenti uditori versano una tassa di Segreteria fissata di anno in anno, più una quota per ogni corso che intendono frequentare.
- d) Gli studenti fuori corso sono tenuti a iscriversi versando la quota stabilita dalla Segreteria.
- e) Per dichiarazioni e certificati rilasciati dalla Segreteria su loro richiesta, gli studenti verseranno una quota prestabilita.

#### **art. 22** Rappresentanti degli studenti

I rappresentanti degli studenti:

- a) sono eletti, con le modalità stabilite dalla Segreteria, all'inizio dell'anno accademico all'interno del biennio filosofico-teologico e del quadriennio e partecipano al Consiglio d'Istituto secondo le modalità stabilite dallo Statuto (art. 9) e dal presente Regolamento (art. 6);
- b) sono portavoce delle istanze delle classi che li hanno eletti e le presentano secondo i modi previsti dal Regolamento;
- c) sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi;

#### **art. 21** Assemblee degli studenti

- a) Gli studenti possono radunarsi in assemblea (di classe o generale) per trattare problemi inerenti allo studio e all'attività accademica nel suo insieme non più di due volte l'anno ed ogni volta per un tempo non superiore a due ore di lezione. La richiesta scritta dei rappresentanti di classe, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Direttore almeno quindici giorni prima della prevista Assemblea.
- b) L'orario e le modalità dell'Assemblea devono venire concordate con il direttore dello Studio e il Rettore del Seminario, sentiti i Docenti interessati.
- c) Gli studenti di un singolo anno possono essere convocati dal direttore.
- d) Gli studenti possono essere convocati in Assemblea generale dal direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dell'ITA-STI. All'Assemblea sarà invitato il Rettore del Seminario.
- e) L'Assemblea degli studenti è pubblica e ad essa possono essere invitati anche i Docenti.

### **V. UFFICIALI**

**Art. 22** La direzione dell'ITA-STI è coadiuvata dal Segretario, dall'Economo, dal Bibliotecario e dal personale ausiliario i cui compiti sono stabiliti dallo Statuto (artt. 23-30)

### **VI. ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI**

#### **art. 23** Ciclo Istituzionale dell'ITA-STI

Il Ciclo Istituzionale dell'ITA-STI prevede l'insegnamento complesso e articolato delle discipline appartenenti alle aree della Sacra Scrittura, della Teologia dogmatica, della Teologia morale e pastorale, della Filosofia e delle Scienze umane. Ha la durata di sei anni accademici (equivalenti a dodici semestri) e si conclude con il conseguimento del titolo accademico del Baccalaureato in Teologia.

#### **art. 24** Corsi d'insegnamento

Il curriculum degli studi, si svolge in sei anni ed è costituito da un Biennio a carattere prevalentemente storico-filosofico, da un Triennio a carattere teologico e dal Sesto anno a carattere teologico-pastorale<sup>1</sup>.

I corsi si distinguono in fondamentali, complementari e seminariali.

- a) I Corsi fondamentali sono finalizzati ad offrire, nel Ciclo Istituzionale, una formazione teologica di base;
- b) I Corsi complementari hanno la funzione di approfondire e rendere specifica la formazione promossa nei corsi fondamentali;

---

<sup>1</sup> CEI, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i Seminari*, (4.11.2006). Le disposizioni del capitolo quarto (nn. 126-144) sono particolarmente precise e dettagliate. Di ogni disciplina si indicano: obiettivi, contenuti e metodologia

- c) I Corsi seminariali approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica. Gli studenti dell'ITA-STI sono tenuti a frequentare un seminario filosofico nel biennio storico-filosofico, uno biblico ed uno teologico nel biennio teologico-sistematico;
- d) Gli studenti sono invitati a proporre al Consiglio di Istituto temi per eventuali corsi seminariali.

#### **art. 25 Corsi comuni**

Qualora il Consiglio d'Istituto lo ritenga opportuno, alcuni corsi dell'ITA-STI possono essere svolti in comune con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine.

#### **art. 26 Obbligo di frequenza**

- a) Lo studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. "La Chiesa continua a favorire la trasmissione metodica delle discipline teologiche attraverso la *mediazione di un docente*, all'interno di lezioni *de visu*, esigendo la *frequenza obbligatoria* per l'ammissione agli esami"<sup>2</sup>. Coloro che non possono frequentare tutte le lezioni sono tenuti ad essere presenti ad almeno i due terzi delle ore complessive d'insegnamento del singolo corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.
- c) Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse in via eccezionale e per motivi gravi dal direttore, udito il Rettore del Seminario, su presentazione della richiesta scritta da parte dell'interessato e della debita documentazione.

#### **art. 27 Passaggio dal Biennio al Triennio**

Uno studente deve aver sostenuto tutti gli esami del Biennio filosofico-teologico prima di potersi iscrivere al Triennio teologico successivo<sup>3</sup>. In aggiunta si veda l'art. 31 § p del presente Regolamento.

#### **art 28 Anno Accademico**

L'Anno accademico è costituito da due semestri comprendenti ciascuno 12 settimane di lezione distribuite in cinque giorni settimanali

#### **art. 29 Il credito ecclesiastico**

- a) In attesa dell'adozione comune del credito europeo, la valutazione dell'insegnamento e del monte ore dell'insegnamento stesso è computata secondo il credito ecclesiastico. Un credito, pertanto, è pari a dodici ore di lezioni frontali che possono essere distribuite nell'arco di un semestre oppure in alcune settimane.
- b) Nella certificazione verranno indicati, tuttavia, sia i crediti ecclesiastici sia i crediti del sistema europeo (ECTS), che considera anche il carico d'impegno dello studente.
- c) Viene quantificato in crediti anche il lavoro svolto dallo studente in preparazione all'esame finale per il conseguimento del Baccalaureato (elaborato scritto e studio delle materie).

#### **art. 30 Omologazioni**

- a) È possibile chiedere l'omologazione di corsi e di esami sostenuti presso altre Facoltà o Istituti Teologici, purché corrispondano sostanzialmente agli esami dell'ITA-STI per numero di ore d'insegnamento seguite, per programmi svolti e per l'idoneità dei Docenti.
- b) Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare un certificato di esami della Segreteria della Facoltà o dell'Istituto presso il quale ha sostenuto l'esame, nel quale certificato siano specificati il titolo del corso, il numero dei crediti, la valutazione e la data di esame.
- c) Le richieste di omologazione, corredate dai programmi dei corsi frequentati, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del direttore, che può avvalersi del parere dei docenti dei rispettivi corsi.
- d) I voti dei corsi omologati non vengono per sé trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami e non vengono computati nella media finale. Vengono trascritti e computati i voti conseguiti per i corsi frequentati presso gli ITA e gli ISSR affiliati o collegati alla Facoltà Teologica del Triveneto.
- e) Se il numero dei crediti omologati equivale alla misura di 4/5 dei crediti annuali a quello di un anno intero, lo studente può essere iscritto all'anno successivo, fatte salve le necessarie integrazioni.

---

<sup>2</sup> CEI, *La formazione dei presbiteri ecc.*, cit., n.138

<sup>3</sup> CEI, *La formazione dei presbiteri ecc.*, cit. n. 99

- f) Non è consentita l'ammissione al conseguimento del Baccalaureato solo sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove. Si richiede allo studente la frequenza di un numero di corsi pari almeno a quelli di un anno di crediti. Casi particolari verranno definiti dal direttore.
- g) Le richieste di omologazione vanno presentate al momento dell'iscrizione. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

### **art. 31** Esami

Gli esami di profitto presso l'ITA-STI sono regolati nel modo che segue:

- a) Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità.
- b) Gli studenti sono ammessi agli esami delle discipline indicate nel proprio piano di studi solo se hanno assolto agli obblighi di frequenza alle lezioni e se in regola con il pagamento delle tasse.
- c) Gli studenti hanno tre anni di tempo per sostenere gli esami, conclusa la frequenza al corso. Trascorso tale termine, lo studente dovrà ripetere i corsi. Sostenuti tutti gli esami, lo studente ha cinque anni per poter conseguire il titolo di Baccalaureato.
- d) Sono previste tre sessioni di esame: nei mesi di giugno (sessione estiva), di novembre (sessione autunnale) e di gennaio (sessione invernale).
- e) Nelle tre sessioni ordinarie ciascun docente è tenuto a fissare almeno due appelli d'esame all'interno della stessa sessione, in settimane distinte, per ciascun corso impartito.
- f) Può essere prevista una sessione straordinaria di esame all'interno di ciascuno dei due semestri.
- g) Il calendario degli esami dev'essere fatto conoscere agli studenti almeno un mese prima dell'inizio della sessione.
- h) Durante le sessioni d'esame ordinarie le lezioni sono sospese.
- i) Ogni studente ha diritto di sostenere l'esame a cominciare dalla sessione immediatamente successiva allo svolgimento del corso corrispondente purché abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.
- j) L'esame orale va sostenuto dinanzi al Docente titolare del corso.
- k) Lo studente, se accetta il voto dell'esame, appone la sua firma leggibile sul verbale.
- l) È consentito allo studente ritirarsi dall'esame notificando alla Segreteria il ritiro 48 ore prima del giorno fissato oppure presentandosi all'appello per comunicare il ritiro al Docente.
- m) Lo studente perde il diritto all'esame non presentandosi all'appello stabilito. In tale eventualità, fatta eccezione per casi particolari approvati dal direttore, lo studente non potrà presentarsi all'appello successivo della medesima sessione.
- n) Nell'eventualità in cui lo studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine sarà scritto sul verbale (e non sul libretto dello studente) «ritirato» con breve motivazione. Qualora il docente valuti insufficiente la prova di esame, sul verbale (e non sul libretto dello studente) sarà annotato «non approvato», con breve motivazione. In questi due casi lo studente ha il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.
- o) In caso di eventuali correzioni di voto sul verbale, il docente lo riscriva controfirmandolo.
- p) Lo studente che non supera con esito positivo gli esami di Teologia della Rivelazione e di Teologia morale fondamentale non può sostenere gli altri esami rispettivamente di Teologia sistematica e di Teologia morale.
- q) Il voto conseguito in un seminario è considerato accettato se lo studente, entro un mese dalla conclusione dell'elaborato, non si presenta a sottoscrivere il relativo verbale.

### **art. 32** Valutazione del profitto

- a) Gli studenti sono soggetti ad una verifica di profitto per ogni corso e per ogni esercitazione scritta o lavoro personale ai quali sono obbligati dall'Ordinamento degli studi dell'ITA-STI.
- b) La valutazione del profitto avviene mediante un giudizio sui lavori personali, lavori di seminario, esercitazioni e tesi dello studente e attraverso esami orali o scritti.
- c) La valutazione degli esami tiene conto dei seguenti criteri:
- assimilazione ed esposizione corretta dei contenuti;
  - articolazione tra i contenuti dei diversi corsi;
  - approfondimento dei contenuti in quanto indice di interesse personale.
- d) Il giudizio complessivo tiene conto dei criteri di valutazione in equa proporzione.

**art. 33** Valutazione dell'esame

- a) Il rendimento scolastico dello studente è espresso dai voti riportati negli esami e nelle altre prove; esso viene registrato nel verbale d'esame e nel libretto personale.
- b) I voti sono assegnati in trentesimi;
- c) le cifre dei voti hanno il seguente significato:
- |                |                    |                            |
|----------------|--------------------|----------------------------|
| 18-19          | <i>sufficiente</i> | ( <i>probatus</i> )        |
| 20-22          | <i>discreto</i>    | ( <i>bene probatus</i> )   |
| 23-25          | <i>buono</i>       | ( <i>cum laude</i> )       |
| 26-28          | <i>molto buono</i> | ( <i>magna cum laude</i> ) |
| 29-30 con lode | <i>eccellente</i>  | ( <i>summa cum laude</i> ) |
- d) I voti sono riconosciuti solo se autenticati dalla firma del docente e dello studente nel verbale;
- e) Anche i voti per l'esame del baccalaureato sono espressi in trentesimi.

**art. 34** Studente *fuori corso*

Gli studenti che, completati gli anni dei rispettivi cicli come *ordinari*, mancano della frequenza richiesta nei singoli corsi stabiliti dal piano di studio o non hanno superato tutte le prove prescritte, vengono considerati *fuori corso*. Sono considerati *fuori corso* anche coloro che, a causa di motivi gravi, presentano domanda al Direttore di sospensione dalla frequenza per almeno un anno accademico.

**Art. 35** Tempo utile per la conclusione degli studi

Gli studenti *fuori corso* - previa iscrizione annuale - possono completare la frequenza e sostenere gli esami mancanti, compreso l'esame di baccalaureato, entro cinque anni dalla conclusione del ciclo di studi. Decorso tale tempo la domanda di ammissione al singolo esame sarà valutata, mediante colloquio, dal Direttore, che potrà chiedere la frequenza di singoli corsi o l'attuazione di studi integrativi.

**art. 36** Certificato di compimento degli studi o di frequenza

Completati tutti gli esami e le prove richieste:

- a) gli studenti *ordinari* che non intendono conseguire il titolo accademico e gli studenti *straordinari* possono richiedere un certificato di compimento degli studi e degli esami sostenuti;
- b) gli studenti *uditori* possono richiedere un certificato di frequenza, degli esami eventualmente sostenuti e dei corsi seguiti.

**PARTE SECONDA**  
**NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL BACCALAUREATO**

**art. 1**

L'ammissione all'esame di Baccalaureato in Teologia presuppone il superamento di tutti gli esami prescritti, la conoscenza attestata di una lingua straniera, la frequenza a tre seminari (uno filosofico, uno biblico e uno di teologia sistematica), la consegna e l'approvazione dell'elaborato scritto.

**art. 2**

Il baccalaureato prevede la stesura di un elaborato ed una prova orale, quest'ultima sostenuta davanti ad una commissione esaminatrice, sulla base di un piano d'esame presentato dal candidato. La commissione esaminatrice è composta da tre Docenti, scelti in corrispondenza con il piano d'esame presentato dallo studente.

**art. 3**

L'iscrizione all'esame e la presentazione del piano d'esame *devono* avvenire almeno un mese prima della prova scritta.

**art. 4** Elaborato scritto

- a) Per poter sostenere l'esame di Baccalaureato lo studente deve presentare un elaborato scritto che dimostri:
- la sua capacità di affrontare ed esporre in maniera ordinata e metodologicamente corretta un tema attinente agli studi teologici;
  - la conoscenza della bibliografia principale sull'argomento;

- l'uso di una corretta metodologia di ricerca e di esposizione scientifica della materia;
  - *una capacità*, almeno iniziale, di valutazione critica.
- b) L'elaborato scritto sviluppa normalmente (non obbligatoriamente) la ricerca iniziata in un seminario. La lunghezza può variare dalle 40 alle 80 cartelle (indicativamente: spazio 2 per il testo, 1 per le note; font 12 punti per il testo, 10 per le note).
- c) All'inizio del VI° anno lo studente è tenuto a presentare in Segreteria titolo e traccia dell'elaborato scritto approvato dal docente relatore con l'indicazione dell'area di pertinenza del tema (cfr. Tesario);
- d) L'elaborato dovrà essere consegnato in Segreteria almeno un mese prima dell'esame scritto assieme alla iscrizione all'esame di baccalaureato e al piano d'esame.

#### **Art. 5 Tesario**

- a) La prova orale si svolge con riferimento ad un "tesario" costituito da alcune "tesi" (nuclei tematici) distinte nelle seguenti 5 aree.
1. Fondamentale;
  2. Cristologica-Trinitaria;
  3. Antropologica.-Escatologica;
  4. Ecclesiologica-Sacramentaria;
  5. Morale.
- b) Ogni tesi è suddivisa in due parti:
- il titolo, che viene pubblicato di seguito (cfr. art. 8)
  - uno sviluppo del tema, che può variare di anno in anno e che comprende anche le indicazioni bibliografiche necessarie.
- c) Il tesario completo degli sviluppi del tema è stampato sull'Annuario.

#### **art. 6 Prova orale**

La prova orale prevede tre successivi colloqui:

- a) Nel primo colloquio il candidato presenta la sua Tesi, collegandola con l'area a cui essa, si riferisce (lo studente dovrà essere capace di mostrare come il tema affrontato nella Tesi si colloca all'interno di una tematica teologica più ampia).
- b) Per il secondo colloquio il candidato può scegliere, al momento dell'iscrizione all'esame, tra due diverse modalità:
- *modalità A*
- Nel tesario presentato alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolge l'esame vengono segnalati 5 libri (uno per ogni area, *consistenti* dalle 200 alle 300 pagine, proposto di comune accordo dai docenti di ciascuna area, i quali si rendono disponibili a esaminare i candidati su di esso). Lo studente ne sceglie uno (relativo a un'area diversa da quella della Tesi e da quella scelta per l'esame scritto) e lo comunica in Segreteria al momento dell'iscrizione. In sede di esame lo studente presenta il libro, mostrando come esso si colloca all'interno della tematica teologica di riferimento ("area").
- *modalità B*
- Lo studente viene interrogato su una tesi tratta da un'area da lui scelta al momento dell'iscrizione all'esame (diversa da quella della Tesi e da quella dell'esame scritto).
- c) Nel terzo colloquio viene posta una domanda a scelta della Commissione su una tesi delle rimanenti due aree. Allo studente è richiesto di presentare la tesi nel suo insieme rispondendo alle successive domande del Docente.

#### **art. 7 Voto finale**

Il voto finale dell'esame di baccalaureato è espresso in trentesimi e risulta:

- per il 60% dalla media dei voti dei corsi del ciclo istituzionale;
- per il 40% dal voto dell'esame finale (prova scritta per il 40 % e prova orale per il 60%);
- il voto finale è arrotondato per difetto dallo 0.50 in giù e per eccesso dallo 0.51 in su.

#### **art. 8 Tesario (sono riportati solo i "titoli" delle tesi)**

- a) **Tematica fondamentale**
1. Teologia e filosofia
  2. La rivelazione cristiana
  3. Fede, Chiesa, senso e credibilità



- b) **Tematica cristologica-trinitaria**
1. La Trinità economica e la Trinità immanente
  2. Il mistero del Dio uno-trino nella fede della Chiesa e nella riflessione teologica
  3. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria
  4. La morte e resurrezione di Cristo: dati biblici, sviluppi dogmatici, riflessione teologica
- c) **Tematica antropologico-escatologica**
1. Teologia della creazione
  2. L'uomo in Adamo peccatore
  3. L'uomo nuovo in Cristo: dalla giustificazione al compimento escatologico
- d) **Tematica ecclesiologico-sacramentaria**
1. Le varie "immagini" bibliche e storico-teologiche della Chiesa
  2. Punti nodali dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II
  3. L'organismo sacramentale nella didattica 'mysterion – sacramentum' e l'azione di Cristo nell'opus operatum
  4. L'eucaristia mistero centrale e ricapitolativo della fede cristiana
- e) **Tematica morale**
1. Teologia dell'esperienza morale: la centralità di Cristo nella tradizione ecclesiale e nell'universalità della dimensione umana
  2. La riflessione teologica sul valore della vita: il rispetto dell'uomo, della coppia umana, della trasmissione della vita
  3. La riflessione teologica dell'esperienza sociale: la natura e cultura sociale dell'uomo e le forme della giustizia nella tradizione ecclesiale

**art. 9** Trasmissione dei dati alla Facoltà Teologica del Triveneto

La Segreteria dello Studio Teologico deve inviare alla Facoltà Teologica del Triveneto la richiesta del Baccalaureato con una lettera di presentazione nella quale vengono indicati i dati dello studente (cognome e nome, data di nascita). Deve inoltre allegare:

- fotocopia del Diploma di maturità valido per l'iscrizione;
- fotocopia della domanda iniziale di iscrizione allo Studio Teologico;
- certificato degli studi con i voti degli esami sostenuti;
- verbale di esame di Baccalaureato con il voto finale.

### PARTE TERZA

#### RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI

#### Approvazione dell'intesa tra l'Italia e la Santa Sede <sup>4</sup>

«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell'art. 10 n. 2, comma 1, dell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell'intesa 14 dicembre 1985 tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

#### art. 1

---

<sup>4</sup> Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale (estratto), n. 62 dd. 16 marzo 1994, pag. 4: D.P.R. dd. 2.2.1994, n. 175

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 n. 2, comma 1, dell'accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina "Sacra Scrittura".

## **art. 2**

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede.

### **Procedura per il riconoscimento**

a) Richiedere alla Segreteria dello Studio Teologico il certificato originale di Baccalaureato con l'elenco degli esami sostenuti. Assicurarsi che il certificato contenga la seguente dichiarazione: "con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Baccalaureato o di Licenza non è inferiore a 13 annualità", trattandosi di Baccalaureato.

b) Recarsi presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica (P.za Pio XII, n.3, III° piano, tel. 06-69.88.41.67) muniti dei seguenti documenti:

- originale del diploma e fotocopia da autenticare;
- certificato degli anni di iscrizione, degli esami sostenuti e delle eventuali convalide, con i relativi voti e fotocopia;
- nulla osta (solo per i diaconi, i sacerdoti e i religiosi) del proprio Ordinario alla richiesta di riconoscimento del titolo.

Qualora si volesse che l'intera procedura venga attuata dagli ufficiali della Congregazione, si dovrà prevedere con una quota aggiuntiva e attendere i tempi necessari per tale procedura.

c) Recarsi presso la Segreteria di Stato della S. Sede (Palazzo Apostolico, ingresso portone di bronzo, III° piano) con la copia autenticata del diploma e del certificato degli esami per ottenere l'autentica delle firme.

d) Recarsi presso la Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 27) con due atti per ottenere il visto.

e) Recarsi presso la Prefettura di Roma, ufficio Bollo (Via IV Novembre, 119/A, Palazzo Valentini) per ottenere la vidimazione.

f) Consegnare il tutto, opportunamente trattenendone fotocopia, corredato da domanda in carta semplice, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (P.le Kennedy, 20, EUR (apertura al pubblico dopo le ore 10, ufficio V°, stanza 110).